



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale,

rilevato che con il presente provvedimento si intende organizzare l'attività delle Sezioni penali nel periodo feriale dell'anno 2016;

preso atto delle modifiche normative intervenute circa la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e circa la durata del periodo annuale di ferie dei magistrati con l'articolo 16 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 recante *"misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"* Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;

visto il decreto del Ministro della Giustizia che ha determinato la durata del periodo feriale per il corrente anno tra il 27 luglio e il 2 settembre;

rilevato che i magistrati, anche all'esito della circolare Csm del 20.4.2016, prot. P7774/2016 del 21.4.2016, dovranno usufruire nel periodo feriale di non meno di quindici giorni di congedo ordinario per ferie;

considerato che in ragione della circolare Csm del 26.3.2015, prot. P6262/2015 del 27.3.2015, richiamata dalla citata circolare del 20.4.2016, al fine di garantire l'effettività del godimento delle ferie, occorre programmare il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di luglio in modo da prevedere un congruo periodo da destinare al deposito dei provvedimenti ed alle ulteriori attività connesse prima dell'inizio del periodo feriale stabilito con decreto del Ministero della Giustizia, nonché il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di settembre in modo da prevedere un congruo periodo da destinare allo studio degli atti e alla preparazione delle udienze, prevedendo una tabella feriale conseguentemente più estesa;

rilevato che allo scopo sono state convocate e tenute assemblee con tutti i magistrati addetti all'ufficio e, per quanto di seguito di rilievo, con i magistrati addetti alle Sezioni penali;

rilevato che tutti i presidenti di sezione sono stati contestualmente sollecitati a fornire formali contributi circa l'organizzazione dell'Ufficio nel periodo feriale e tutti i magistrati sono stati invitati ad indicare in ordine di preferenza la loro disponibilità per i periodi costituenti il turno feriale e per quelli in cui usufruire del congedo ordinario per ferie;

viste le disponibilità manifestate dai magistrati in servizio;

rilevato che è stato interpellato il Dirigente amministrativo al fine di verificare l'attuabilità delle proposte organizzative possibili per i periodi precedenti e successivi al periodo feriale;

ritenuto di individuare -come già indicato con la propria nota n.18435 di prot, del 16.11.2015- un periodo precedente di otto giorni (cd periodo di distacco: 18 luglio-26 luglio) e un periodo successivo di sette giorni (cd periodo di rientro: 3 settembre-10 settembre) al periodo feriale nei quali non siano calendarizzate ulteriori udienze dibattimentali e ciò al fine di predisporre una soluzione organizzativa che consenta la perequazione tra tutti i magistrati, l'effettiva fruizione della ferie e il necessario studio dei procedimenti alla ripresa delle attività;

considerato che, previe intese con il responsabile della cancelleria e con l'ufficio del PM, resta in facoltà dei giudici in servizio di programmare, anche nelle settimane pre e post-feriali, eventuali udienze non previste dal calendario ordinario;

ritenuto che, in tali periodi precedenti e successivi a quello feriale, le udienze di convalida degli arresti e di celebrazione dei giudizi con rito direttissimo, essendo i giudici in servizio, verranno assegnate, a rotazione, a ciascuna sezione dibattimentale, con l'assistenza della propria Cancelleria;

ritenuto che, al fine di perequare la distribuzione degli affari, si rende necessario che ciascuna sezione dibattimentale, secondo un turno a rotazione individuato partendo dalla sezione I, sia designata per due giorni consecutivi nella celebrazione delle udienze relative a reati di competenza sia monocratica che collegiale, con l'ultimo giorno, corrispondente al 10 settembre 2016, assegnato alla sezione IX;

ritenuto che, sempre nei periodi immediatamente pre e post-feriali come sopra individuati, per consentire in concreto l'effettiva fruizione della ferie e il necessario studio dei procedimenti alla ripresa delle attività, i provvedimenti relativi a tutti gli atti urgenti delle sezioni dibattimentali possono essere adottati, senza alcun pregiudizio di servizio, dalle sezioni impegnate nella trattazione delle direttissime secondo i turni a rotazione sopra indicati;

ritenuto che, fatte salve evidentemente le determinazioni che saranno assunte dal futuro Presidente del Tribunale, il predetto sistema di turnazione, come suggerito nella assemblea delle sezioni penali dibattimentali, potrà essere utilizzato turnazione delle sezioni potrà essere utilizzato anche nei prossimi anni, avendo la accortezza di variare la sezione che inizierà il turno, da individuare progressivamente nel corso degli anni, nella seconda sezione nell'anno prossimo, nella quarta sezione nell'anno successivo e così via nel tempo;

ritenuto che tale soluzione è conforme a quanto previsto nelle tabelle feriali relative all'anno 2015 e approvate da CSM, ed, essendo adottata con le forme della variazione tabellare, non presenta elementi di contrasto con quanto previsto dalla circolare Csm del 20.4.2016, prot. P7774/2016 del 21.4.2016;

ritenuto che, per consentire anche ai magistrati componenti il Tribunale del riesame di godere di un congruo periodo di distacco e di rientro, nei periodi pre e post feriale come sopra individuati i giudici della sezione IX non impegnati nel turno del 10 settembre e tutti i giudici addetti alla sezione dibattimentale X saranno chiamati, a rotazione, secondo un apposito turno indicato in dispositivo, a comporre il collegio del Tribunale per il riesame, prendendo parte alle udienze previste innanzi a detto collegio e trattando tutti gli affari che saranno assegnati;

considerato che, tenuto conto delle peculiarità del calendario, si è ritenuto di dividere il periodo feriale indicato dal decreto ministeriale in sei sottoperiodi (27 luglio-30 luglio; 1 agosto-6 agosto; 8 agosto-13 agosto; 15 agosto-20 agosto; 22 agosto-27 agosto; 29 agosto-2 settembre) per contemperare le esigenze di organizzazione dell'Ufficio con la necessità di individuare, di regola, periodi non inferiori ad una settimana e con la elasticità da riconoscere ai magistrati nell'indicazione delle rispettive disponibilità al servizio in periodo feriale;

ritenuto che, per la composizione delle tabelle della sezione feriale nel settore penale per l'anno 2016, appare opportuno confermare il modulo organizzativo, già adottato in passato, che prevede per la sezione GIP/GUP, con competenza più spiccatamente specializzata, un'organizzazione autonoma come da separato provvedimento;

ritenuto, quanto ai magistrati da impegnare, che è opportuno determinare il numero dei giudici in servizio nel periodo feriale in primo luogo sulla base della media degli affari trattati nell'ultimo anno, in modo da assicurare la funzionalità dell'ufficio con una udienza collegiale e tre udienze monocratiche per ciascuna giornata;

ritenuto che, per assicurare la composizione dei collegi operanti nella materia del riesame ed avuto riguardo all'esigenza di garantire la fruizione delle ferie dei giudici addetti alla sezione 3^a bis, si rende necessario disporre che, in ciascun sottoperiodo, uno dei magistrati individuati nella tabella feriale del dibattimento sia chiamato a comporre il collegio del Tribunale per il riesame, prendendo parte a tutte le udienze previste innanzi a detto collegio per il suddetto periodo;

ritenuto che, in mancanza di espressa disponibilità, sarà assegnato a tale attività il magistrato con minore anzianità di ruolo addetto a ciascuno dei periodi feriali;

considerato che, avuto riguardo al numero ed al tipo di udienze da celebrarsi nel periodo feriale, appare opportuno assicurare la presenza in servizio, in ciascun turno, di un numero di magistrati quantomeno idoneo ad assicurare,

oltre alla celebrazione delle giornaliere tre udienze monocratiche e di quella collegiale, l'esame delle istanze relative ai processi assegnati a tutti i giudici assenti;

rilevata l'opportunità che per ciascun sottoperiodo feriale siano istituiti due collegi;

rilevato che, avuto riguardo all'esperienza maturata nello svolgimento dei periodi feriali degli anni precedenti e alla necessità di contemperare il più possibile le preferenze espresse dagli interessati, appare necessario designare nel primo periodo, di durata inferiore agli altri, n.10 magistrati, nei periodi centrali terzo e quarto n.12, e, nei periodi secondo, quinto e sesto un numero maggiore di magistrati;

considerata l'opportunità di adottare, quanto al Tribunale per il riesame, il criterio di composizione ed il calendario di udienza predisposti dal Presidente della relativa sezione 3^a bis;

rilevato che, quanto alle Corti di assise, pur dovendosi garantire la continuità di tale funzione per quanto necessario nel periodo feriale secondo la specifica competenza, si tratta pur sempre di attività marginale (come dimostra la pregressa esperienza) per cui non è necessario impegnare neppure i magistrati delle corti, i quali dovrebbero poi recuperare le ferie non godute e interrompere il servizio di assise; che ben può tale funzione essere svolta dai magistrati compresi nel turno feriale, e precisamente dal presidente del collegio penale e dal giudice *a latere* più anziano per ogni periodo di turno;

rilevato che le stesse considerazioni valgono a proposito dell'attività svolta in materia di misure di prevenzione;

rilevato che sono stati individuati i magistrati di turno in ciascun sottoperiodo feriale secondo il criterio delle preferenze espresse in base all'anzianità di ruolo, tenendo conto di eventuali segnalazioni di riequilibrio rispetto alle assegnazioni degli anni precedenti, e che tutti i magistrati, con esclusione di quelli che hanno indicato una legittima motivazione di esonero, sono stati coinvolti in un periodo di turno e solo quelli che hanno inteso usufruire, nel rispetto del limite minimo di giorni quindici, di un periodo ridotto di congedo ordinario durante il periodo feriale sono impegnati anche in un secondo periodo;

considerato che, pertanto, mediante l'adozione del criterio oggettivo dell'anzianità di ruolo, è stata assicurata alla maggior parte dei magistrati del settore dibattimentale la preferenza richiesta come prima scelta (39), ad altri la seconda (14) o la terza scelta (5) e soltanto per un numero estremamente ridotto di magistrati è stato necessario ricorrere ad opzioni ulteriori di cui si terrà conto ai fini della predisposizione del turno feriale del prossimo anno, mentre sono state rispettate tutte le indicazioni rappresentate quanto alla commisurazione del periodo di congedo ordinario che si intende godere durante il periodo feriale;

ritenuto, quanto alle eventuali sostituzioni, che ciascuno dei giudici, nei casi di legittimo impedimento, di astensione o di ricsuzione, sarà sostituito da colui che lo segue immediatamente nel ruolo di anzianità, e che il giudice più giovane sarà sostituito, con i medesimi criteri, dal più anziano;

DECRETA

1) nei periodi dal 18 al 26 luglio e dal 3 al 10 settembre -come già indicato con nota n.18435 di prot. del 16.11.2015- non è prevista la fissazione di udienze dibattimentali, potendosi, previe intese con il dirigente la Cancelleria e con l'ufficio del PM, fissarsi eventuali udienze straordinarie;

2) nei periodi dal 18 al 26 luglio e dal 3 al 10 settembre le direttissime verranno celebrate dalle sezioni dibattimentali, con l'assistenza della propria Cancelleria, secondo turni a rotazione di due giorni consecutivi (ad esclusione del 10 settembre) partendo dalla I sezione, individuati come segue: 18-19 luglio sezione I; 20-21 luglio sezione II; 22-23 luglio sezione IV; 25-26 luglio sezione V; 3-5 settembre sezione VI; 6-7 settembre sezione VII; 8-9 settembre sezione VIII; 10 settembre sezione IX;

3) nei periodi pre e post feriale come sopra individuati tutti gli atti urgenti dei procedimenti pendenti saranno adottati dalle sezioni dibattimentali impegnate nella trattazione delle direttissime secondo i turni a rotazione sopra indicati;

4) nei periodi pre e post feriale come sopra individuati i giudici della sezione IX non impegnati nel turno del 10 settembre e i giudici addetti alla sezione dibattimentale X saranno chiamati, a rotazione, a comporre il collegio del Tribunale per il riesame prendendo parte alle udienze previste innanzi a detto collegio e trattando tutti gli affari che saranno assegnati secondo il seguente turno: 18 luglio, dott.ssa Marzano Annalisa; 19 luglio, dott. Egidi Giorgio; 20 luglio, dott. Genna Marco; 21 luglio, dott. Romano Gennaro; 22 luglio, dott.ssa Forleo Maria Cementina; 25 luglio, dott.ssa Ciampelli Valeria; 26 luglio, dott. Pilla Roberto; 5 settembre, dott. Bucca Lorenzo Antonio; 6 settembre, dott. Natale Sergio; 7 settembre, dott. Terranova Vincenzo;

5) i turni feriali dibattimentali per il periodo dal 27 luglio al 2 settembre sono stabiliti secondo i prospetti allegati, redatti ordinando in ciascun periodo i magistrati in servizio secondo anzianità di ruolo e con indicazione in apice a ciascuno della preferenza indicata per il primo periodo assegnato, nonché scrittura con carattere corsivo in caso di secondo periodo.

I collegi impegnati nei turni feriali terranno udienza nei seguenti giorni:

1° collegio: tutti i lunedì - mercoledì - venerdì

2° collegio: tutti i martedì - giovedì - sabato

I presidenti dei singoli turni feriali hanno facoltà di predisporre, in relazione alle esigenze che dovessero in concreto determinarsi nella gestione del servizio, differenti turni di udienza.

Detti collegi tratteranno tutti i giudizi direttissimi e i dibattimenti previsti dalla legge per il periodo feriale, con assegnazione progressiva a rotazione e adotteranno i provvedimenti connessi con detti giudizi; tratteranno, inoltre, sempre con assegnazione progressiva a rotazione, i procedimenti concernenti misure cautelari personali e le istanze urgenti riguardanti i procedimenti pendenti davanti le sezioni ordinarie, salvo che il presidente del turno feriale non ritenga di assegnare tali affari ad un giudice monocratico, non impegnato nei giudici di convalida e secondo un turno predeterminato che può prevedere anche l'utilizzo di g.o.t. con apposito decreto del presidente del turno settimanale.

I magistrati addetti al periodo feriale sono quelli compresi nell'allegata tabella.

Tutti i magistrati compresi nel turno - compresi i presidenti di sezione - possono essere utilizzati nelle tre udienze monocratiche che si tengono di regola per ciascuna giornata.

6) i presidenti dei turni feriali, nei periodi di rispettiva competenza, adotteranno tempestivamente con decreto motivato e per il miglior funzionamento del servizio - previa intese con i colleghi interessati - ogni provvedimento necessario alla distribuzione degli affari (istanze di revoca o sostituzione misure coercitive ed ogni altra urgenza, comprese eventuali disposizioni in materia di misure di prevenzione) e predisporranno i turni relativi alle udienze monocratiche e collegiali; di tale decreto daranno immediata comunicazione alla Presidenza del Tribunale ed ai magistrati interessati.

I suddetti presidenti provvederanno altresì, in funzione di presidente della Corte di assise, a convocare, ove necessario, i giudici popolari, secondo il turno già predisposto dal presidente della prima sezione della Corte d'assise.

7) i presidenti di collegio cureranno che i rinvii dal periodo feriale al periodo post-feriale avvengano secondo un calendario tale da evitare concentrazioni di fascicoli nella stessa udienza.

I rinvii che comportano la modifica della composizione dell'organo giudicante dovranno essere limitati al massimo.

Rinvii dal periodo feriale al periodo ordinario post-feriale

I rinvii che non possono essere contenuti nei sottoperiodi di turno feriale relativi a procedimenti trattati dai collegi devono essere effettuati a partire dal 16 settembre 2015 al 1°, 2°, 3° e 4° collegio, con un meccanismo a rotazione, iniziando dalla prima sezione penale, secondo le indicazioni fornite dalla cancelleria feriale che annoterà sull'apposito registro l'ora e la data della richiesta; quelli relativi a procedimenti trattati dal giudice monocratico devono essere effettuati davanti allo stesso giudice che ha convalidato l'arresto ovvero, ricevendo il processo nel periodo feriale a seguito di richiesta di termini, ne ha iniziato la trattazione.

La cancelleria feriale darà comunicazione dei rinvii alla cancelleria centrale.

Rinvii nell'ambito del periodo feriale

L'eccezionale verificarsi di condizioni che legittimino il superamento del sottoperiodo di turno del giudice che ha proceduto alla convalida e contestualmente la deroga al

criterio sopra indicato (ragioni da indicare nel verbale di udienza da comunicarsi alla Presidenza del Tribunale) determinano il rinvio al giudice di turno nel sottoperiodo successivo, individuato, per il rito monocratico, con un meccanismo a rotazione partendo dal più anziano di ruolo fra i tre giudici che quotidianamente tengono udienza, e per il rito collegiale nel collegio omologo rispetto a quello che ha proceduto alla convalida (cioè il 1° collegio rinvia davanti al 1° collegio dell'altro turno).

L'individuazione del giudice collegiale o monocratico e la data del rinvio sarà curata dalla Cancelleria feriale mediante tenuta di un apposito registro.

Rinvii dalle sezioni ordinarie del periodo pre-feriale al feriale

I rinvii dalle sezioni ordinarie impegnate nel periodo pre-feriale (18-26 luglio) ai collegi feriali dovranno essere evitati al massimo; soltanto in caso di processi a carico d'imputati in custodia cautelare (detenuti o sottoposti agli arresti domiciliari) che esprimano rinuncia alla sospensione dei termini feriali, i rinvii saranno effettuati nel modo che segue: dalle sezioni impegnate nel periodo pre-feriale a scorrimento ai collegi addetti al periodo feriale, in ragione di un processo per ciascun giorno di udienza.

Nei medesimi casi, i rinvii ai giudici monocratici feriali saranno effettuati con criterio progressivo cominciando dal giudice meno anziano nel ruolo, individuato tra i tre giudici che quotidianamente tengono udienza.

Di tutti tali rinvii sarà fatta annotazione su apposito registro tenuto da ciascuno dei presidenti impegnati nel periodo pre-feriale e poi trasmesso alla Cancelleria feriale; copia del verbale dovrà, altresì, trasmettersi alla Presidenza del Tribunale, al fine di verificare la necessità e/o opportunità del rinvio.

8) il collegio denominato "Tribunale del riesame" tratterà la materia del riesame delle ordinanze che applicano la misura coercitiva e dell'appello avverso le misure cautelari e personali.

I collegi terranno udienza nei giorni indicati dal Presidente della 3^a Sezione bis come riportato nell'allegato prospetto.

I fascicoli verranno assegnati ai singoli giudici, quali relatori, tenendo conto della rispettiva anzianità di ruolo.

Sulle astensioni deciderà il Presidente di sezione delegato a svolgere le funzioni di Presidente del Tribunale.

I magistrati addetti al periodo feriale sono quelli compresi nell'allegata tabella: per ciascun sottoperiodo, uno dei magistrati individuati per il dibattimento sarà chiamato a comporre il collegio del Tribunale per il riesame prendendo parte a tutte le udienze previste innanzi a detto collegio per il suddetto periodo: in mancanza di espressa disponibilità sarà assegnato a tale attività il magistrato con minore anzianità di ruolo. Si comunichi a tutti i magistrati interessati.

Roma, 27 maggio 2016

IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE ORDINARIO

FABRIZIO GENTILI



TABELLA FERIALE

DIBATTIMENTO PENALE 2016

| | 27/7-30/7 | 1/8 – 6/8 | 8/8 – 13/8 | 15/8 – 20/8 | 22/8 – 27/8 | 29/8- 2/9 |
|-----|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. | DI GIROLAMO ¹ | <i>DE MARTIIS</i> | SAVIO ¹ | TERRANOVA ¹ | CAPOZZA | CAPOZZA ¹ |
| 2. | FINITI ¹ | RUGARLI ¹ | <i>ROMANO M.</i> | ROCCHI ¹ | <i>BONAVENTURA</i> | ROMANO G. ¹ |
| 3. | COSTANTINI ¹ | FORLEO ¹ | <i>PICOZZI</i> | SCIPIONI ¹ | NICCHI ¹ | DE MARTIIS ¹ |
| 4. | BRUNETTI ¹ | ROMANO M. ¹ | MAZZEO ¹ | DELLA VECCHIA ² | <i>VENNERI</i> | FIORDALISI ¹ |
| 5. | ROJA ¹ | BUCCA ² | RIVA ¹ | MASTROJANNI ³ | MAROCCHI ² | BONAVENTURA ¹ |
| 6. | CIROLLI ¹ | PICOZZI ² | <i>RANAZZI</i> | SCOZZARELLA ¹ | TONDIN ³ | SABATINI ¹ |
| 7. | GUALTIERI ¹ | RIZZI ¹ | IULIA ² | D'ALESSANDRO ¹ | MARZANO ³ | <i>GUALTIERI</i> |
| 8. | CIAMPELLI ¹ | SANTOLINI ² | NESPECA ¹ | <i>TONDIN</i> | ATTURA ³ | VENNERI ¹ |
| 9. | CASTALDO ¹ | CAPPIELLO ⁴ | GIANNITTI ¹ | SQUICCIARINI ⁴ | ROTUNNO ³ | <i>CASTALDO</i> |
| 10. | PILLA ¹ | RANAZZI ² | PLANITARIO ² | GIANNETTI ¹ | DI GIOIA ² | CIALONI ¹ |
| 11. | | MOSETTI ¹ | NATALE ⁵ | <i>GIANNITTI</i> | DE SIMONE ² | GIORDANO ¹ |
| 12. | | <i>IULIA</i> | | | EGIDI ² | GHEDINI F. ¹ |
| 13. | | PACIFICI ¹ | | | DE GIOIA ² | VALENTINI ¹ |
| 14. | | <i>NESPECA</i> | | | CARLINO ² | <i>MARZANO</i> |
| 15. | | CUPPONE ² | | | <i>BOCOLA</i> | <i>EGIDI</i> |
| 16. | | <i>PLANITARIO</i> | | | | <i>CARLINO</i> |
| 17. | | BOCOLA ⁴ | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |

TRIBUNALE DEL RIESAME 2016

| 27/7-6/8 | 8/8 – 13/8 | 16/8 – 20/8 | 22/8 – 27/8 | 29/8– 2/9 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| AZZOLINI (FINO AL 30/7) | VISCITO | COLLEGA IN ARRIVO | IMPERATO (DAL 25/8) | AZZOLINI (DAL 30/8) |
| STEIDL | PREVITI | DI ZENZO | DI ZENZO (FINO AL 24/8) | VIGNA (IL 29/8) |
| CONFORTI R. | IMPERATO | PREVITI | CONFORTI E. | MARI |
| VISCITO (DALL'1/8) | GIUDICE DIBATTIMENTO | GIUDICE DIBATTIMENTO | VIGNA | SOANA |
| IMPERATO (DAL 4/8) | | | GIUDICE DIBATTIMENTO | GIUDICE DIBATTIMENTO |
| GIUDICE DIBATTIMENTO | | | | |



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA**

Il presidente del Tribunale

rilevato che con il presente provvedimento si intende organizzare l'attività della sezione GIP/GUP nel periodo feriale dell'anno 2016;

preso atto delle modifiche normative concernenti la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e la durata del periodo annuale di ferie dei magistrati introdotte con l'articolo 16 del decreto- legge 12 settembre 2014, n.132 recante "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;

visto il decreto del Ministro della Giustizia che ha fissato la durata del periodo feriale per il corrente anno 2016 in epoca compresa tra il 27 luglio e il 2 settembre;

rilevato che i magistrati, anche all'esito della circolare CSM in data 20.4.2016 prot. 97774/2016, dovranno usufruire nel periodo feriale di non meno di quindici giorni di congedo ordinario per ferie;

considerato che in ragione della circolare CSM datata 26.3.2015, prot. P626212015 del 27.3.2015, richiamata dalla citata circolare del 20.4.2016, al fine di garantire l'effettività del godimento delle ferie, occorre programmare sia il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di luglio in modo da prevedere un congruo periodo da destinare al deposito dei provvedimenti ed alle ulteriori attività connesse anteriormente all'inizio del periodo feriale fissato con decreto del Ministero della Giustizia e sia il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di settembre in modo da prevedere, al termine del periodo feriale, un congruo periodo da destinare allo studio degli atti e alla preparazione delle udienze, formando così una tabella feriale più estesa;

rilevato che allo scopo sono state convocate e tenute assemblee con tutti i magistrati addetti all'ufficio;

viste le disponibilità manifestate dai magistrati in servizio;

ritenuto che allo scopo di consentire la effettiva fruizione delle ferie ed il necessario studio dei procedimenti alla ripresa delle attività, appare

necessario elaborare una soluzione organizzativa che consenta una tendenziale perequazione degli impegni tra tutti i magistrati;

ritenuto che a tal fine, impregiudicata la facoltà del singolo magistrato di fissare udienze, previo accordo con la cancelleria ed il P.M., fino alla data di inizio del periodo feriale, nonché, successivamente, a far data dall'inizio del periodo ordinario, appare congruo prevedere che in epoca compresa tra il 18 ed il 26 luglio e tra il 3 ed il 10 settembre, siano trattati solo procedimenti con imputati detenuti per i quali siano in scadenza i termini di fase della misura cautelare, ovvero procedimenti che non comportino la adozione di provvedimenti i cui termini di deposito vengano a scadere nel periodo di ferie del magistrato;

ritenuto, altresì, sempre al fine di assicurare la effettività del godimento delle ferie, di dover prevedere che il periodo preferiale compreso tra il 18 ed il 26 luglio sia suddiviso in due sottoperiodi compresi, rispettivamente, tra il 18 ed il 21 luglio e tra il 22 ed il 26 luglio in ciascuno dei quali sarà presente la metà dei giudici addetti alla sezione gip/gup, mentre la restante metà sarà legittimamente assente perché beneficiaria del c.d. periodo cuscinetto. Ciascuno dei giudici presenti, oltre ad essere impegnato nell'ordinario turno di convalida e di prima supplenza, tratterà gli affari urgenti relativi ai procedimenti di cui è personalmente assegnatario, nonché gli affari urgenti relativi ai procedimenti di cui è titolare uno dei colleghi, secondo il meccanismo della reciproca sostituzione riportato negli allegati prospetti; in sostanza ciascun giudice sostituirà il collega il cui nominativo compare nella casella posta accanto a quella ove compare il suo cognome.. I prospetti sono stati formati tenendo conto, per quanto possibile, delle presenze nella frazione iniziale e nella frazione finale del periodo feriale e cercando di mantenere le reciproche sostituzioni all'interno dei singoli moduli, si da contenere, nei limiti del possibile, lo spostamento dei fascicoli.

Analogamente nel periodo postferiale, suddiviso in due sottoperiodi compresi tra il 3 ed il 6 settembre e tra il 7 e l'11 settembre.

Dell'eventuale maggior impegno lavorativo derivante da una non paritetica distribuzione dei turni di convalida, che saranno prossimamente comunicati, si terrà conto nella predisposizione dei turni relativi al periodo ordinario.

ritenuto che qualora tutti i singoli gip fossero tenuti a trattare, anche nei periodi pre e post feriale, tutti gli affari urgenti relativi a procedimenti di loro titolarità, verrebbe in concreto compromessa l'effettiva fruizione delle ferie all'interno di un ufficio, quale la sezione gip/gup del Tribunale di Roma, che non solo è gravato da un carico di lavoro particolarmente oneroso sia per quantità che per qualità e delicatezza dei procedimenti trattati, ma che è anche fortemente impegnato nella adozione di molteplici e frequenti provvedimenti urgenti;

rilevato, inoltre, che la soluzione adottata riduce al massimo il determinarsi di situazione di incompatibilità dal momento che ciascun giudice, sostituendo

un singolo collega, tratta i soli affari urgenti relativi ai procedimenti di quest'ultimo, con un impatto sul regime delle incompatibilità certamente di gran lunga inferiore a quello che si determina, per effetto delle necessarie sostituzioni, nel corso dell'ordinario periodo feriale;

rilevato, peraltro, che la soluzione sopra esposta è coerente con quella adottata nel settore penale dibattimentale del Tribunale Roma che, proposta in occasione delle tabelle feriali 2015, fu approvata dal CSM di seguito al parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario;

rilevato, inoltre, che, essendo adottata con le forme della variazione tabellare, non presenta elementi di contrasto con quanto previsto dalla citata circolare CSM del 20.4.2016;

ritenuto, per la ipotesi in cui il termine per l'adozione dell'atto c.d. urgente abbia scadenza successivamente all'inizio delle ferie del giudice assegnatario che non vi abbia potuto tempestivamente provvedere, di dover prevedere che il relativo affar venga trattato dal giudice, in turno feriale, tabellarmente designato in sostituzione dell'altro;

considerato che si è ritenuto di dividere il periodo feriale indicato dal decreto ministeriale in cinque sottoperiodi (27 luglio - 6 agosto, 7 - 13 agosto, 14 - 20 agosto, 21 - 27 agosto, 28 agosto - 2 settembre) per contemperare le esigenze di organizzazione dell'ufficio con la necessità di individuare di regola periodi non inferiori ad una settimana e con la elasticità da riconoscere ai magistrati, in particolare nella sezione gip/gup, attesa la competenza spiccatamente specializzata, e l'indicazione delle rispettive disponibilità al servizio di periodo feriale;

ritenuto di dover prevedere, con riferimento al periodo feriale vero è proprio, che i magistrati assenti in ciascun periodo siano sostituiti da quelli presenti nel medesimo periodo; l'individuazione del sostituto avverrà abbinando ad ogni magistrato presente quello assente che immediatamente lo segue nel ruolo e proseguendo di caso in caso negli abbinamenti secondo un meccanismo rotatorio che muove dal magistrato più giovane;

P.Q.M.

a) impregiudicata la facoltà del singolo magistrato di fissare udienze, previo accordo con la cancelleria ed il PM, fino alla data di inizio del periodo feriale, nonché, successivamente, a decorrere dall'inizio del periodo ordinario, dispone che in epoca compresa fra il 18 ed il 26 luglio e tra il 3 ed il 10 settembre, siano trattati solo procedimenti con imputati detenuti per i quali siano in scadenza i termini di fase della misura cautelare, ovvero procedimenti che non comportino l'adozione di provvedimenti i cui termini di deposito vengano a scadere nel periodo di ferie del magistrato;

b) dispone, quanto ai provvedimenti c.d. urgenti, che il periodo preferiale compreso tra il 18 ed il 26 luglio sia suddiviso in due sottoperiodi compresi, rispettivamente, tra il 18 ed il 21 luglio e tra il 22 ed il 26 luglio in ciascuno dei quali sarà presente la metà dei giudici addetti alla sezione gip/gup, mentre la restante metà sarà legittimamente assente. Ciascuno dei giudici presenti, oltre ad essere impegnato nell'ordinario turno di convalida e di prima supplenza, tratterà gli affari urgenti relativi ai procedimenti di cui è personalmente assegnatario, nonché gli affari urgenti relativi ai procedimenti di cui è titolare uno dei colleghi, secondo il meccanismo della reciproca sostituzione riportato nell'allegato prospetto a).

Analogamente nel periodo postferiale, suddiviso in due sottoperiodi compresi tra il 3 ed il 6 settembre e tra il 7 e l'11 settembre di cui all'allegato b);

c) per la ipotesi in cui il termine per l'adozione dell'atto c.d. urgente abbia scadenza successivamente all'inizio delle ferie del giudice assegnatario che non vi abbia potuto tempestivamente provvedere, dispone che il relativo affare venga trattato dal giudice, in turno feriale, tabellarmente designato in sostituzione dell'altro;

d) i magistrati assenti in ciascuna frazione del periodo feriale propriamente detto saranno sostituiti da quelli presenti nel medesimo periodo; l'individuazione del sostituto avverrà abbinando ad ogni magistrato presente quello assente che immediatamente lo segue nel ruolo e proseguendo di caso in caso negli abbinamenti secondo meccanismo rotatorio che muove al magistrato più giovane;

e) suddivide il periodo feriale indicato dal decreto ministeriale in cinque sottoperiodi (27 luglio - 6 agosto, 7 - 13 agosto, 14 - 20 agosto, 21 - 27 agosto, 28 agosto - 2 settembre), in ciascuno dei quali saranno presenti, con riferimento alla sezione gip/gup, i magistrati menzionati nell'allegato prospetto sub n. 1);

Roma,

27 MAG. 2016

Il Presidente vicario del Tribunale
Fabrizio Gentili



PROSPETTO PRESENZE PERIODO FERIALE 2016

ALLEGATO 1

| 1° PERIODO dal 27 lug al 6 agosto | 2° PERIODO dal 7 ag. al 13 ag. | 3° PERIODO dal 14 ag. al 20 ag. | 4° PERIODO dal 21 ag. al 27 ag. | 5° PERIODO dal 28 ag. al 2 sett. |
|---|--|---|---|--|
| TAMBURELLI | GUGLIELMI (fino al 10 ag.) | COSTANTINI | COSTANTINI | CIPRIANI (dal 28 ag. al 30 ag.) |
| DI GRAZIA | PATRONE (fino all' 11 ag.) | AGRIMI (dal 14 ag. al 19 ag.) | BOFFI | PAVONE (dal 28 ag. al 31 ag.) |
| GUGLIELMI | PARASPORO (fino al 12 ag.) | FATTORI | BALESTRIERI | STURZO |
| MINUNNI | GAVONI | PASSAMONTI | CIPRIANI | CAIVANO |
| DI LAURO | D'ALESSANDRO | MOSTARDA | PAVONE | DE ROBBIO |
| DELLA MONICA | COSTANTINI (dall'8 ag.) | BOFFI | CAIVANO | APRILE (dal 28 ag. al 29 ag.) |
| DI NICOLA | AGRIMI (dall'8 ag.) | BALESTRIERI | DAMIZIA (dal 21 ag al 23 ag.) | BATTISTINI |
| PROTO (dal 27 lug. al 30 lug.) | FATTORI (dall'8 ag.) | AMOROSO | TOMASELLI (dal 21 ag. al 25 ag.) | CARINI (dal 29 ag.) |
| PIERAZZI (fino al 4 ag.) | PASSAMONTI (dall'8 ag.) | CIPRIANI (dal 16 ag.) | DE ROBBIO (dal 22 ag.) | GIORGIANNI (dal 29 ag.) |
| DE ROBBIO (fino al 30 lug) | BOFFI (dal 12 ag.) | PAVONE (dal 16 ag.) | APRILE (dal 22 ag.) | CIANCIO (dal 29 ag.) |
| GIORGIANNI (fino al 30 lug) | AMOROSO (il 13 ag.) | CAIVANO (dal 16 ag.) | BATTISTINI (dal 22 ag.) | PROTO (dal 29 ag.) |
| NICOTRA (fino al 5 ag.) | DI NICOLA (fino al 9 ag.) | DAMIZIA (dal 16 ag.) | | LISO (dal 30 ag.) |
| PAVONE (fino al 30 lug.) | | TOMASELLI (dal 17 ag.) | | TAMBURELLI (dal 1 sett.) |
| STURZO (fino al 30 lug.) | | | | GAVONI (dall'1 sett.) |
| PATRONE | | | | |
| FATTORI (fino al 30 lug.) | | | | |

ALLEGATO A

| <u>1° SOTTOPERIODO PREFERIALE DAL 18-21 LUGLIO</u> | <u>2° SOTTOPERIODO PREFERIALE DAL 22-26 LUGLIO</u> |
|--|--|
| GIORGIANNI | CIANCIO |
| AGRIMI | PROTO |
| AMOROSO | DI NICOLA |
| APRILE | DELLA MONICA |
| BALESTRIERI | TAMBURELLI |
| D'ALESSANDRO | DE ROBBIO |
| TOMASELLI | DAMIZIA |
| LISO | PARASPORO |
| MINUNNI | PATRONE |
| CARINI | PAVONE |
| COSTANTINI | BATTISTINI |
| CIPRIANI | NICOTRA |
| BOFFI | GERARDI |
| STURZO | GAVONI |
| DI LAURO | PIERAZZI |
| DI GRAZIA | GUGLIELMI |
| MOSTARDA | CAIVANO (dal 23) |
| PASSAMONTI | FATTORI (dal 23) |
| | |
| | |
| | |

ALLEGATO B

| <u>1° S OTTOPERIODO</u> <u>POST FERIALE</u> <u>DAL 3 AL 6 SETTEMBRE</u> | <u>2° SOTTOPERIODO</u> <u>POST FERIALE</u> <u>DAL 7 ALL' 11 SETTEMBRE</u> |
|--|--|
| STURZO | GAVONI |
| CAIVANO | FATTORI |
| DE ROBBIO | D'ALESSANDRO |
| BATTISTINI | COSTANTINI |
| CARINI | PAVONE |
| GIORGIANNI | AMOROSO |
| PASSAMONTI | NICOTRA |
| PROTO | MOSTARDA |
| LISO | PARASPORO |
| TAMBURELLI | BALESTRIERI |
| CIANCIO | DI NICOLA |
| AGRIMI | CIPRIANI |
| DELLA MONICA | APRILE |
| BOFFI | DI GRAZIA |
| PIERAZZI | DI LAURO |
| DAMIZIA | TOMASELLI |
| GERARDI | GUGLIELMI |
| MINUNNI | PATRONE |
| | |
| | |
| | |

IL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Visto il decreto in data 27 maggio 2016 relativo al periodo feriale del settore penale ed a parziale modifica dello stesso,

viste le successive richieste di ferie dei seguenti Giudici: Dott.ssa Paola De Martiis (1 – 6.8), Dott. Salvatore Iulia (1 – 6.8), Dott. Roberto Nespeca (1 – 6.8), Dott.ssa Maria Bonaventura (22 – 27.8), Dott.ssa Chiara Bocola (27 – 30.7 e 22.8 – 2.9), Dott. Daniele Carlino (29.8 – 2.9), Dott.ssa Federica Tondin (16 – 20.8 ovvero, in subordine 28 – 30.7);

considerato che, atteso il numero dei magistrati presenti nei diversi periodi feriali, nulla osta all'accoglimento delle suddette domande, ad eccezione di quella della Dott.ssa Tondin relativamente ai giorni 16, 17 e 18 agosto il cui accoglimento comporterebbe un pregiudizio per l'organizzazione del turno feriale nella settimana dal 15 al 20 agosto;

considerato che, per mero errore, la Dott.ssa Paola Roja è stata assegnata al servizio feriale nel solo periodo dal 27 al 30 luglio mentre la stessa aveva dichiarato di voler prestare servizio anche nella settimana dall'1 al 6 agosto, e la Dott.ssa Annamaria Planitario è stata inserita oltreché nella settimana dall'8 al 13 agosto, anche dall'1 al 6 agosto, periodo in cui la stessa aveva manifestato la volontà di usufruire di congedo ordinario;

P.Q.M.

dispone l'accoglimento delle istanze di ferie depositate dai giudici: Dott.ssa De Martiis (1 – 6/8), Dott. Iulia (1 – 6/8), Dott. Nespeca (1 – 6/8), Dott.ssa Bonaventura (22 – 27.8), Dott.ssa Bocola (27 – 30.7 e 22.8 – 2.9), Dott. Carlino (29.8 – 2.9), Dott.ssa Tondin (28 – 30.7);

dispone che la Dott.ssa Paola Roja presti servizio feriale dal 27 al 30 luglio e dall'1 al 6 agosto 2016 mentre la Dott.ssa Planitario presti servizio feriale esclusivamente dall'8 al 13 agosto 2016.

I turni feriali sono modificati come da tabella che si allega.

Roma, 20 giugno 2016

Il Presidente vicario del Tribunale ordinario

Fabrizio Gentili



TABELLA FERIALE

DIBATTIMENTO PENALE 2016

| | 27/7-30/7 | 1/8 – 6/8 | 8/8 – 13/8 | 15/8 – 20/8 | 22/8 – 27/8 | 29/8- 2/9 |
|----|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. | DI GIROLAMO ¹ | ROJA | SAVIO ¹ | TERRANOVA ¹ | CAPOZZA | CAPOZZA ¹ |
| 2. | FINITI ¹ | RUGARLI ¹ | ROMANO M. | ROCCHI ¹ | NICCHI ¹ | ROMANO G. ¹ |
| 3. | COSTANTINI ¹ | FORLEO ¹ | PICOZZI | SCIPIONI ¹ | VENNERI | DE MARTIIS ¹ |
| 4. | BRUNETTI ¹ | ROMANO M. ¹ | MAZZEO ¹ | DELLA VECCHIA ² | MAROCCHI ² | FIORDALISI ¹ |
| 5. | ROJA ¹ | BUCCA ² | RIVA ¹ | MASTROJANNI ³ | TONDIN ³ | BONAVENTURA ¹ |
| 6. | CIROLLI ¹ | PICOZZI ² | RANAZZI | SCOZZARELLA ¹ | MARZANO ³ | SABATINI ¹ |
| 7. | GUALTIERI ¹ | RIZZI ¹ | IULIA ² | D'ALESSANDRO ¹ | ATTURA ³ | GUALTIERI |
| 8. | CIAMPELLI ¹ | SANTOLINI ² | NESPECA ¹ | TONDIN | ROTUNNO ³ | VENNERI ¹ |
| 9. | CASTALDO ¹ | CAPPIELLO ⁴ | GIANNITTI ¹ | SQUICCIARINI ⁴ | DI GIOIA ² | CASTALDO |
| 10 | PILLA ¹ | RANAZZI ² | PLANITARIO ² | GIANNETTI ¹ | DE SIMONE ² | CIALONI ¹ |
| 11 | | MOSETTI ¹ | NATALE ⁵ | GIANNITTI | EGIDI ² | GIORDANO ¹ |
| 12 | | PACIFICI ¹ | | | DE GIOIA ² | GHEDINI F. ¹ |
| 13 | | CUPPONE ² | | | CARLINO ² | VALENTINI ¹ |
| 14 | | BOCOLA ⁴ | | | | MARZANO |
| 15 | | | | | | EGIDI |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

**IL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Visto il decreto in data 27 maggio 2016 relativo al periodo feriale del settore penale ed a parziale modifica dello stesso:

- letta la nota del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale si comunica la nomina del Dott. Pierluigi Picozzi quale componente della Commissione esaminatrice del concorso a magistrato ordinario, indetto con D.M. 22 ottobre 2015;
- considerato che detta nomina ha comportato l'esonero dall'esercizio delle funzioni giudiziarie e che il Dott. Picozzi avrebbe dovuto prestare servizio feriale nei periodi dall'1 al 6 agosto e dall'8 al 13 agosto;


DISPONE

- che il Dott. Pierluigi Picozzi sia esonerato dal servizio feriale per l'anno 2016.

Roma, 22 giugno 2016

Il Presidente vicario del Tribunale ordinario

Fabrizio Gentili



**IL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Visto il decreto in data 27 maggio 2016 relativo al periodo feriale del settore penale ed a parziale modifica dello stesso,

considerato che, per mero errore, la Dott.ssa Maria Concetta Giannitti è stata inserita oltreché nella settimana dall'8 al 13 agosto, anche dal 15 al 20 agosto, periodo in cui la stessa aveva manifestato la volontà di usufruire di congedo ordinario;

P.Q.M.

Dispone che la Dott.ssa Giannitti presti servizio feriale esclusivamente dall'8 al 13 agosto 2016.

Roma, 5 luglio 2016

*Il Presidente vicario del Tribunale ordinario
Fabrizio Gentili*



**IL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Visto il decreto in data 27 maggio 2016 relativo al periodo feriale del settore penale ed a parziale modifica dello stesso:

- letta la nota con la quale il Dott. Giorgio Egidi, giudice assegnato al servizio feriale dal 22 al 27 agosto e dal 29 agosto al 2 settembre, ha rappresentato, a causa di sopravvenute esigenze familiari, la sua indisponibilità a svolgere il turno nel periodo dal 29 agosto al 2 settembre e ha fatto istanza di usufruire in detto periodo di congedo ordinario;
- considerato che nulla osta all'accoglimento della suddetta richiesta e che occorre procedere alla relativa variazione tabellare;

DISPONE

- che il Dott. Giorgio Egidi presti servizio feriale esclusivamente dal 22 al 27 agosto 2016.

Roma, 13 luglio 2016

*Il Presidente vicario del Tribunale ordinario
Fabrizio Gentili*

